



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Regolamento

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

L.R. n. 10/2001 DGR n. 1902 del 20.07.2001 e n. 633 del 14.03.2003 – 2113 del 02.08.2005

ALLEGATO Sub. A) alla delibera del C.C. n. 43 del 27 settembre 2006

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Serafin Renata

IL SEGRETARIO GENERALE

Spagnuolo dott. Massimiliano

- **PLANIMETRIA N. 1 MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'**
- **PLANIMETRIA N. 2 POSTEGGI ISOLATI DI CARTURO**
- **PLANIMETRIA N. 3 POSTEGGI ISOLATI DI VACCARINO**
- **PLANIMETRIA N. 4 FIERA DI SAN MARTINO**
- **PLANIMETRIA N. 5 FIERA DI SAN MATTEO**
- **PLANIMETRIA N. 6 MERCATINO DI NATALE**

INDICE

Capo I-OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

Capo II - NORMATIVA GENERALE

- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 9 - La sospensione e la revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 11 - Produttori agricoli
- Art. 12 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 13 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

Capo III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- Art. 16 - Piano dei mercati
- Art. 17 - Orari e modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 18 - Modalità di tenuta e consultazione della pianta del mercato
- Art. 19 - Presenza dei titolari di posteggi
- Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari
- Art. 21 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli
- Art. 22 - Mercati straordinari
- Art. 23 - Trasferimento dei mercati
- Art. 24 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 25 - Ampliamento e la riduzione dei posteggi
- Art. 26 - Posteggi liberi - Migliorie

Capo IV - FIERE

- Art. 27 - Piano delle fiere
- Art. 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 29 – Assegnazione posteggi
- Art. 30 - Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 31 – Rispetto della normativa igienico sanitaria
- Art. 32 – Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Art. 33 – Trasferimento della fiera

Capo V- MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

- Art. 34 – Mercatino di Natale
- Art. 35 – Domande di partecipazione
- Art. 36 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 37 - Orari
- Art. 38 - Svolgimento del mercato
- Art. 39 - Subingresso nel posteggio
- Art. 40 - Decadenza

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo" nonché dagli indirizzi regionali).

Art. 2 Definizioni

1. La definizione le tipologie dei mercati sono stabilite con provvedimenti legislativi di rango nazionale e regionale.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a norma di legge.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 5. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società i nome collettivo, in accomandita semplice e delle imprese familiari.**
- 6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggi devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22 comma 3, del decreto legislativo.**
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 4
Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B. U. R.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. **A tale riguardo nell'ipotesi di operatori già iscritti all'Ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendano anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.**
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo raccomandata r.r., fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle inviate a mezzo telefax o consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico (settore alimentare o non alimentare) per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni e contestualmente delle concessioni.
7. Nella domanda l'operatore interessato deve indicare una o più preferenze rispetto ai posteggi pubblicati nel B.U.R.. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

7 bis) La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinuncia all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

8. Le presenze al mercato dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata dal responsabile del servizio competente, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

11. Non è permesso il frazionamento del posteggio, il quale dovrà rispettare dimensioni e posizionamento dell'allegata planimetria, salvo i casi previsti dal vigente regolamento.

12. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.

13. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

14. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
8. **Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.**
9. **Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.**

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune **o dalla legislazione vigente**. Ai sensi della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere. nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante potrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente inerente al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione nonché delle ordinanze in essere.
5. In occasione di manifestazioni particolari il Sindaco può consentire la deroga al presente articolo.
6. Presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone consentite al commercio itinerante di cui al comma 5.
- 7 Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto legislativo, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.**
- 8 La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune, non comunicati all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.
- 9 Nel caso di rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA sarà verificato entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, che l'attività sia iniziata, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.**

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 2 bis. **Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.**
- 2 ter. **Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.**
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo decade dal subingresso e il posteggio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività predetta, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 9

La sospensione e la revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. La sospensione dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica è disciplinato dalla normativa vigente;
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione. **Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) Lr.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.**
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
3. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
 4. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 10

Indirizzi generali in materia di orari

1. Il Sindaco provvede a fissare i criteri degli orari per l'esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, raccordati con quelli previsti per il commercio in sede fissa. Il Responsabile del servizio competente stabilirà per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
2. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Art. 11

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda, in conformità a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 del presente regolamento ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.
4. **La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.**
E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art.12
Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione a ditte individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98;
2. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 13
Autorizzazioni stagionali

1. L'Amministrazione Comunale può rilasciare autorizzazione stagionali in occasione di mercati per bimestri consecutivi, purché inferiori ad un anno. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 14
Normativa igienico-sanitaria

1. Il Comune assicura nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
3. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
5. Per quanto riguarda la vendita e preparazione sulle aree pubbliche dei seguenti prodotti alimentari:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
 - f) funghi freschi

si rinvia a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Sanità 02 marzo 2000 relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 114/98 viene disciplinata attraverso ordinanze per il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
7. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.

Art. 15 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora oltre a disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
6. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti per determinate categorie merceologiche.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano, il patrimonio arboreo e la Piazza Paolo Camerini.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 Piano dei mercati

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

- Tipologia del mercato: annuale
- cadenza: settimanale
- giornata di svolgimento: venerdì
- Ubicazione: Piazza Paolo Camerini e Via Luigi Camerini dall' Arco del corridore all'incrocio con via XX Settembre
- Totale posteggi n. **118**, di cui:
 - n. **19** del settore merceologico alimentare;
 - n. **91** del settore merceologico non alimentare;
 - n. **04** riservati ai produttori agricoli che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - n. **04** stagionali

L'area del mercato è configurata nella planimetria n. 1 dell'allegato "A", nella quale sono indicati il numero di posteggio e la relativa dimensione.

Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi totalmente di posteggi utilizzati su area scoperta.

POSTEGGI ISOLATI

- **Località Carturo** Piazza XXV Aprile
 - a) n. 5 posteggi di cui tre del settore alimentare
 - b) giorno di posteggio: martedì
- **Località Vaccarino** Piazzetta lungo via Trieste
 - a) n. 5 posteggi di cui tre del settore alimentare
 - b) giorno di posteggio: giovedì

L'area dei posteggi isolati è configurata nelle planimetrie n. 2 e 3 dell'allegato "A".

Art. 17 Orari e modalita' di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1.L'orario del mercato sarà disciplinato con ordinanza e si atterrà all'orario stabilito dal Decreto legislativo.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare, l'accesso alla Piazza Paolo Camerini, dei mezzi degli operatori commerciali con apposite ordinanze. Tale prescrizione verrà inserita con il rilascio di tutte le nuove autorizzazioni.

Art. 18

Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con i numeri, nonché l'originale della pianta con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie assegnata.

Art. 19

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio che entro l'orario stabilito non si sia presentato ad occupare il posteggio è considerato assente con conseguente applicazione dell'art. 20.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 10, comma 2, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20

Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) in caso di parità di presenza maturate nel mercato, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
3. Alle operazioni di spunta vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro 30 minuti dal termine stabilito per l'inizio delle vendite. Gli orari saranno determinati con apposita ordinanza.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente comunicazione al Comune, anche mediante autocertificazione, indicando i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato;

• data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
L'ufficio provvederà a redigere la relativa modulistica da utilizzare per la richiesta di partecipazione.

Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

5. All'operatore precario verrà assegnato un posteggio libero relativo al settore merceologico di appartenenza; non è consentita l'occupazione di un posteggio in un settore merceologico diverso da quello indicato nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in possesso dell'interessato;

6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

7. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

8. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale 10/2001, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

9. Le graduatorie dei precari distinte per settori, è tenuta dal Comune e depositata presso l'Ufficio Polizia Municipale.

10. Gli operatori commerciali dovranno attenersi alle disposizioni relative al pagamento del suolo pubblico e dell'asporto rifiuti.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti al momento dell'entrata in vigore della l.r. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 21

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli

1. La concessione dei posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria di cui al precedente art. 16) ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

2. Essi sono assegnati con le seguenti modalità:

a) Nel caso si renda disponibile un posteggio, il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo pretorio. Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli e il periodo entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.

La domanda di assegnazione del posteggio disponibile deve contenere i seguenti dati:

- generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va indicato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'albo pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.

Qualora i terreni, destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita, non siano ubicati in questo Comune, alla domanda dovrà essere allegato certificato in carta libera, con indicata l'estensione dei terreni e la loro ubicazione.

La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come produttore agricolo;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese come produttore agricolo;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.

b) A carattere stagionale o periodi inferiori all'anno:

Nel caso sia disponibile un posteggio a carattere stagionale, esso potrà essere assegnato, per bimestri consecutivi, purchè inferiori ad un anno, su presentazione di apposita richiesta di occupazione suolo pubblico nella quale siano indicate le generalità dell'operatore, il numero e la data di iscrizione al registro imprese, il possesso della qualifica di produttore agricolo, le merci di propria produzione ed il periodo per il quale viene richiesta l'assegnazione. Qualora i terreni destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita non siano ubicati in questo Comune, alla richiesta dovrà essere allegato certificato in carta libera, con indicata l'estensione dei terreni e la loro ubicazione.

Le richieste saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione desumibile dalla data di protocollazione; in caso di inoltro contestuale di due o più domande, si terrà conto del maggior numero di presenze già effettuate dal produttore nel medesimo mercato.

2. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
3. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione annuale o stagionale nell'ambito dello stesso mercato.
4. **E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.**

Art. 22

Mercati straordinari

1. E' possibile autorizzare mercati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati possono partecipare gli operatori titolari dei posteggi fissi dello stesso mercato.
2. E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore.

Art. 23
Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso **sino a risalire al titolare originario del posteggio. L'anzianità di partecipazione al mercato è intesa escluso il periodo di precariato;**

in caso di parità di anzianità:

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) **per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.**

3 bis. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge.

4. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari manifestazioni ed eventi(Fiera di San Martino. Fiera di San Matteo, concerti, spettacoli, etc) si riserva il trasferimento temporaneo di tutto o parte dei posteggi del mercato settimanale con applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 24
Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi.
 - d) Mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

Art. 25
L'ampliamento e la riduzione dei posteggi

1. La richiesta di ampliamento di un posteggio può essere concessa esclusivamente in caso di riduzione di un posteggio limitrofo nel rispetto della struttura mercatale. L'ampliamento non è concedibile nel caso di un posteggio limitrofo libero.
2. L'operatore commerciale titolare di posteggio può chiedere la riduzione dello stesso. Tale richiesta potrà essere accolta qualora lo spazio lasciato libero venga occupato dall'ampliamento di un posteggio limitrofo o nel caso ci sia la possibilità di istituire un nuovo posteggio dalle dimensioni minime di 28 mq.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare la nuova collocazione del posteggio ridotto.

Art. 26
Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Il Comune, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione al fine di ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata a.r., telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 20 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento da parte del responsabile del servizio competente.
4. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della bitta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato. L'anzianità di presenza dovrà essere dimostrata tramite autocertificazione o delle copie di documenti attestanti l'anzianità al mercato. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare tutte o parte delle autocertificazioni presentate;

In caso di parità di anzianità:

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
6. Il Responsabile del servizio competente provvederà a predisporre una graduatoria che sarà comunicata ad ogni singolo interessato e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni; decorso tale termine, i richiedenti hanno tempo 10 giorni per presentare, a mezzo raccomandata a.r., telefax o direttamente all' Ufficio Protocollo, le eventuali osservazioni c/o integrazioni, nonché l'ordine di

preferenza per l'assegnazione di posteggi liberi o che si andranno a liberare tra i soggetti ammessi alla graduatoria.

7. Eventuali posteggi non indicati nella domanda si intendono rinunciati sin dall'origine.
8. Per le eventuali richieste di riduzione dei posteggi assegnati a seguito della migioria si applica quanto previsto nell'articolo precedente.

CAPO IV FIERE

Art. 27 Piano delle fiere

FIERA DI SAN MARTINO

1. La fiera di " San Martino" si svolge 11 novembre. L'Amministrazione Comunale, quando lo ritenga opportuno, può estendere la manifestazione alle domeniche antecedenti e/o alle domeniche successive.
2. La fiera presenta le caratteristiche seguenti:
 - a. ubicazione: Piazza Paolo Camerini;
 - b. numero totale posteggi: **trecento circa** di cui:
200 circa settore non alimentare
70 circa settore alimentare
30 circa produttori agricoli;
 - c. il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo;
 - d. le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria n. 4 dell' allegato "A" nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata e la sua delimitazione.

FIERA DI SAN MATTEO

3. La fiera di " San Matteo" si svolge 21 settembre. L'Amministrazione Comunale, quando lo ritenga opportuno, può estendere la manifestazione alla domenica antecedente e/o alla domenica successiva.
4. La fiera rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - a. ubicazione: Piazza Paolo Camerini;
 - b. numero totale posteggi: **sessanta circa**, di cui:
n. 40 circa settore non alimentare
n. 10 circa settore alimentare
n. 10 circa produttori agricoli
 - c. il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del D.lgs.;
 - d. le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria n. 5 dell'allegato "A" nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata e la sua delimitazione;
5. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.
6. Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento;

Art. 28
Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 114/1998.

2. L'autorizzazione a partecipare è contestuale alla concessione decennale del posteggio ed è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riassegnare un posteggio decennale prima della scadenza della validità della concessione già rilasciata, qualora intervengano significative variazioni dell'ubicazione della fiera o del singolo posteggio. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune a mezzo raccomandata a.r.. In sede di rinnovo sarà verificata la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

3. In caso di sub-ingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

4. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

5. Le fiere, previa convenzione con il Comune, che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori, loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.

6. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera a titolo precario debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata, telefax o presentate al protocollo del Comune. Nella domanda devono essere indicati:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;

e) settore merceologico;

7. Il Comune verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs 31.3.1998, n. 114, assegna i posteggi liberi in base alla graduatoria redatta con i seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

8. La graduatoria delle domande degli operatori precari pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR e verrà affissa all'albo comunale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

9. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

10. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro venti giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente, archiviate;

11. Non sono ammessi operatori precari nelle giornate di fiera salvo quanto previsto dall'art. 7;

Art. 29

Assegnazione dei posteggi

1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi delle fiere presenti nel territorio di Piazzola sul Brenta, sarà cura del comune comunicare per ogni singolo posteggio da assegnare: la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, nonché la cadenza della fiera in cui è inserito.

2. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglioria saranno le medesime previste per i mercati.

3. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.

4. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile.

Art. 30

Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; diversamente è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. **Nei giorni di fiera, la Polizia Municipale provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore**
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno 2/3 delle giornate di fiera. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di assenza previsti dalla normativa vigente per il commercio su aree pubbliche, sarà considerato assente a tutti gli effetti per l'intera manifestazione.
4. L'assenza dovute a causa di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'operatore. non saranno conteggiate.
5. Per le manifestazioni all'aperto le assenze a causa di condizioni meteorologiche particolarmente avverse non saranno conteggiate. La valutazione delle condizioni avverrà tramite il Centro Meteorologico e la Prefettura di Padova.
6. L'assenza per due anni, ai sensi del comma 5 del presente articolo, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
7. L'organo preposto al controllo e vigilanza della Fiera, qualora riscontri una assenza degli operatori con posteggio decennale superiore al 20%, procederà all'avvicinamento degli operatori al centro della manifestazione. Ciò non comporta riassegnazione, miglioria del posteggio, ne acquisizione di titoli ed è da ritenersi valido esclusivamente per la singola giornata.

Art. 31

Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 32

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Gli orari di allestimento e sgombero delle attrezzature di vendita e gli orari di vendita saranno stabiliti da appositi provvedimenti, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 33

Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile nella dimensione in metri quadrati.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.

CAPO V

MERCATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

Art. 34

MERCATINO DI NATALE

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercatino di Natale che si effettua durante il mese di dicembre;
2. Il Mercatino di Natale è una manifestazione di commercio su aree pubbliche tematica, specializzata in articoli natalizi. Agli effetti del presente regolamento si intendono articoli natalizi:
 - addobbi e accessori natalizi, alberi di natale e composizioni natalizie, presepi, corone d'avvento, articoli da regalo con soggetti natalizi, ceramica, terracotta, ferro battuto realizzato a mano, giocattoli, pantofole, orologi, quadri, editoria, candele, soggetti sacri, frutta in confezioni natalizie, piante ornamentali natalizie, articoli dolciari a tema natalizio, vini e spumanti in confezione natalizia e confezioni alimentari natalizie.

3. Il mercatino presenta le seguenti caratteristiche:

- sino 60 posteggi circa disposti in doppia fila sotto il loggiato di Piazza Paolo Camerini;
- sino 30 posteggi circa in Piazza Paolo Camerini.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria n. 6 dell'allegato "A" nella quale sono indicati

- l'ubicazione dell'area interessata e la sua delimitazione:

4. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di altri regolamenti cui sia necessario dare applicazione;
5. La partecipazione al mercato è consentita ai commercianti e agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica;
6. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di un Ente Gestore per l'organizzazione della manifestazione ed i relativi rapporti verranno disciplinati da apposita convenzione;
7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Piazzola sul Brenta entro il 5 novembre;
8. Il banco e il posteggio per la vendita saranno allestiti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35

Domande di partecipazione

1. La data di presentazione ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo dell'ufficio del Comune;
2. Nella domanda l'interessato deve autocertificare il numero, la data e il Comune di rilascio dell'autorizzazione di commercio su area pubblica, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art 5 del decreto legislativo;
3. Le domande di partecipazione al mercatino dovranno essere compilate in base allo stampato predisposto dall'ufficio competente;
4. Le domande pervenute fuori termine verranno inserite in ordine cronologico di arrivo all'ufficio Protocollo, in apposita graduatoria;
5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande saranno assegnati i posteggi sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) numero di presenze effettive al mercatino di Natale, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) ordine di presentazione della domanda di partecipazione.

Art.36
Assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Art. 37
Orari

1. Gli orari di allestimento e sgombero delle attrezzature di vendita e gli orari di vendita saranno stabiliti da appositi provvedimenti, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 38
Svolgimento del mercato

1. L'operatore terrà a disposizione nel proprio posteggio l'autorizzazione amministrativa;
2. La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi assegnati nella prescritta concessione con divieto di appoggiare, appendere o ancorare qualsiasi tipo di oggetto al Colonnato Palladiano e ai corpi illuminanti;
3. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta che saranno loro indicati;
4. Durante il Mercatino di Natale è vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno della Piazza Paolo Camerini e nelle vie limitrofe per una distanza di almeno 1000 metri;
5. È vietato transitare con i veicoli adibiti al trasporto di merci, ovvero entrare e uscire dalle aree Mercatali durante gli orari di funzionamento del mercato;
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le disposizioni che verranno impartite.

Art. 39
Subingresso nel posteggio

1. La concessione del posteggio è trasferibile solo con la cessione dell'azienda.

Art.40
Decadenza

1. È obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno 2/3 delle giornate di mercato. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di assenza previsti dalla normativa vigente per il commercio su aree pubbliche, sarà considerato assente a tutti gli effetti per l'intera manifestazione, con conseguente decadenza dalla concessione.